


COMUNE DI MONFUMO

PROVINCIA DI TREVISO



PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995 e della L.R. Veneto n. 21 del 10/05/1999

REGOLAMENTO ACUSTICO

Committente		Redazione	
<i>COMUNE DI MONFUMO Via Chiesa Monfumo 12, 31010 <u>Monfumo</u> (TV)</i>		<i>UFFICIO TECNICO COMUNALE</i>	
		<i>DATA</i>	
		APRILE 2013	Revisione 01

SOMMARIO

TITOLO I - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	3
ART. 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - TECNICHE DI RILEVAMENTO	3
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE.....	4
TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI	4
ART. 5 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	4
ART. 6 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	5
ART. 7 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	6
ART. 8 - INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO A CARICO DEI TITOLARI DI TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO.....	6
ART. 9 - TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA.....	7
ART. 10 - STRUMENTAZIONE BASE PER LE DETERMINAZIONI DELLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE.....	7
ART. 11 - RILEVAMENTO DEL RUMORE	7
TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.....	8
ART. 12 - DEFINIZIONI	8
ART. 13 - DEROGA SEMPLIFICATA	8
ART. 14 - DEROGA ORDINARIA	8
ART. 15 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	9
ART. 16 - ESCAVAZIONE E TRATTAMENTO DI INERTI.....	9
ART. 17 - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE	10
TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE ED INCOMODE	12
ART.18 - ATTREZZATURE DA GIARDINO	12
ART. 19 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	12
ART. 20 - ALLARMI ACUSTICI E ANTIFURTO	12
ART. 21 - AUTOLAVAGGI.....	13
ART. 22 - SIRENE SEGNALAZIONE TURNI DI LAVORO.....	13
ART. 23 - PUBBLICITÀ FONICA CON ALTOPARLANTI	13
ART. 24 - CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE.....	13
ART. 25 - CANNONCINI ANTISTORNO	13
ART. 26 - CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE.....	13
ART. 27 - RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO/SPETTACOLI PIROTECNICI.....	14
ART. 28 - ATTIVITÀ DI IGIENE DEL SUOLO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E COMPATTAMENTO RIFIUTI	14
ART. 29 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	14
ART. 30 - DEROGHE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE CARATTERISTICHE	14
TITOLO V - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO	15
ART. 31 - CONTROLLO	15
ART. 32 - CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO	15
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TECNICHE ED EDILIZIE.....	16
ART. 33 - ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI.....	16
ART. 34 - RUMOROSITÀ PRODOTTA DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO	17
ART. 35 - LIMITI PER IMPIANTI A FUNZIONAMENTO DISCONTINUO.....	17
ART. 36 - LIMITI PER IMPIANTI A FUNZIONAMENTO CONTINUO	17
ART. 37 - REGOLE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E CONTROLLO.....	17
TITOLO VII - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO	19
ART. 38 - COMPETENZE DEL COMUNE.....	19
ART. 39 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO	19
ART. 40 - MISURAZIONI E CONTROLLI	19
ART. 41 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	20
ART. 42 - PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	20
ART. 43 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	20
TITOLO VIII - ZONIZZAZIONE ACUSTICA E STRUMENTI URBANISTIVI VIGENTI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	21
ART. 44 - COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI	21
ART. 45 - REGOLAMENTI	21
ART. 46 - TERMINI DI APPLICAZIONE E ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.....	21

TITOLO I – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 1 – Ambiti di applicazione

Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito PCCA) del Comune di Monfumo, elaborato ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, : *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*, del D.P.C.M. 1/3/91 e 14/11/1997.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell’art. 659 del C.P., l’art. 844 del C.C. ed il regolamento comunale di Polizia Urbana.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/1995.

Art. 2 – Tecniche di rilevamento

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16/3/98 : *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”*.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- 1. Attività rumorosa di carattere permanente:** ogni attività causa di introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo, dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; ad esempio:
 - attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l’uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
 - attività di spedizione, depositi connessi all’attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all’ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico merci e rifornimento con l’impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
 - attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all’aperto, palestre, piscine;
 - attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.
- 2. Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti, inserite nell’ambito di processi produttivi e svolte all’interno dell’area dell’insediamento.
- 3. Inquinamento acustico esterno :** rumore che si riflette all’esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all’aperto, oggetto del presente regolamento.
- 4. Inquinamento acustico interno :** rumore che è prodotto all’interno di ambienti chiusi senza riflessi sull’ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 16 aprile 1999, n. 215, hanno carattere di temporaneità quelle manifestazioni o attività ricreative che vengono effettuate e realizzate in misura non superiore a due volte al mese, ovvero in misura non superiore a quattro volte in ciascuno dei mesi di luglio, agosto e dicembre. Tali attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, necessitando, per contro, della prescritta autorizzazione comunale.

Sono attività temporanee i cantieri edili, stradali e assimilabili.

Art. 4 – Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

All'interno del territorio comunale ogni sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 : **“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”** secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, per le quali le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n 142, : **“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”**, e sono rappresentate nelle tavole allegate al PCCA. Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come : “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 **“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”**.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 : **“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”**.

TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 5 – Piani aziendali di risanamento acustico

All'entrata in vigore del PCCA, le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente dovranno attestare, obbligatoriamente entro sei (6) mesi, con l'invio al Comune di idonea documentazione (ovvero dichiarazione rilasciata da un *Tecnico Competente in Acustica*), il rispetto delle norme sul rumore.

Le imprese interessate che non rispettano i limiti di emissione o di immissione introdotti dal PCCA, sono tenute a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico, di seguito PdRA, entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del PCCA.

Il PdRA deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può, comunque, essere superiore ai dodici (12) mesi dalla presentazione del PdRA. Il comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o

chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al PdRA dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica.

Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal PCCA entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le imprese che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo, sono soggette alle sanzioni di cui al successivo : "Art.41 – Sanzioni amministrative", del presente Regolamento.

Art. 6 – Valutazione previsionale di impatto acustico

È fatto obbligo ai competenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 comma 2 della L. 447/1995, della predisposizione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica:

- opere soggette a valutazione di impatto ambientale;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D. Lgs. n. 142/2004 e successive modificazioni;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- piani attuativi non residenziali;
- cave;
- impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc..

Le domande di permesso di costruire, le denunce di inizio di attività edilizia, licenza o altro atto abilitativo per le strutture di cui al presente titolo devono contenere l'ideale documentazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'**Allegato 4** al presente Regolamento. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modificano in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

La valutazione previsionale di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/1995.

Per le attività che non utilizzano apparecchi rumorosi, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà

essere assolta mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività.

Nel caso in cui apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.

Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità, rilasciata precedentemente alla messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.

La realizzazione degli interventi previsti nella valutazione previsionale di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la valutazione previsionale di impatto acustico.

La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività/segnalazione certificata di inizio attività o atto equivalente.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla valutazione previsionale di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico competente in acustica redattore della valutazione previsionale di impatto acustico.

Art. 7 – Valutazione previsionale del clima acustico

Sono tenuti a presentare al comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica e contenente l'idonea documentazione tecnica di valutazione previsionale, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito riportati:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani.

La valutazione previsionale di impatto acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della valutazione previsionale di clima acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 8 – Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio

Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art.6 – *Valutazione previsionale di impatto acustico*, prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie stabiliti dalla zonizzazione acustica del comune, ai sensi del D.P.R. 459/1998 e del D.P.R.

142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.

In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R.142/2004, sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/2004.

In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 9 – Tecnico competente in acustica

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme, relative alla Valutazione Previsionale di Impatto o Clima Acustico e al Piano Aziendale di Risanamento Acustico, dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995.

La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

Art. 10 – Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Per l'effettuazione delle misure acustiche ambientali devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche alla misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo : "slow" ed : "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.

Art. 11 - Rilevamento del rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (L_{Aeq}) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1,20-1,50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 e D.M. Ambiente 16 marzo 1998.

TITOLO III – ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 12 – Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività rumorosa che non corrisponde alla definizione di cui all'art. 3 comma 1, ovvero che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio, quali ad esempio cantieri edili, stradali e assimilabili, spettacoli itineranti (es. luna-park), manifestazioni musicali e di intrattenimento, manifestazioni popolari, sportive tipo gare di motocross, rally e similari, fieristiche, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, altre attività non continuative che per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal PCCA e i valori limite differenziali. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.

Presso l'ufficio tecnico del comune è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.

La violazione delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 13 – Deroga semplificata

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate nel seguente *Art.17 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili soggette a deroga semplificata*, necessita di autorizzazione in deroga semplificata che deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico comunale con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

Art. 14 – Deroga ordinaria

Qualora il legale rappresentante di attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'*Art.17 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili soggette a deroga semplificata*, egli dovrà indirizzare all'Ufficio tecnico Comunale specifica domanda di autorizzazione in deroga, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda, dovrà essere corredata da documentazione di impatto acustico, redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica.

Il comune, valutati i motivi della domanda e la documentazione di impatto acustico di cui al comma precedente, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza, all'orario stabiliti al citato *Art.17* prescrivendo il rispetto di specifici valori limite assoluti, differenziali, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo.

È facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

Art. 15 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione; inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbati.

Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente (quali gli attrezzi manuali) dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, la domenica e i giorni festivi con il seguente orario:

- dal 21 giugno al 20 settembre dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
- dal 21 settembre al 20 giugno: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

Il limite assoluto da non superare (L_{eq}) è 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) a finestre chiuse.

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al comando di polizia municipale e all'ufficio tecnico comunale.

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative titoli autorizzativi edilizi o licenze.

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 16 – Escavazione e trattamento di inerti

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave. Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

Art. 17 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili soggette a deroga semplificata

Lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo come i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, gli spettacoli itineranti o circensi, sono soggette a richiesta di deroga semplificata da inviare all'ufficio tecnico comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa stessa.

Le manifestazioni di cui sopra potranno essere ubicate sia nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, all'aperto individuate nelle Tavole di Classificazione Acustica del PCCA o al di fuori delle aree previste dal PCCA.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo soggette a deroga semplificata, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale autorizzata.

Le attività di cui sopra non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate è consentito nei limiti ed orari indicati nella Tabella 1.

Non sono soggette ad autorizzazione le feste religiose e patronali, nonché i comizi elettorali.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella Tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive). Le misurazioni vanno effettuate con la strumentazione indicata all'Art.10 – *Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale*, nel rispetto delle modalità di cui all'Art.11 – *Rilevamento del Rumore* e all'Art.40 – *Misurazioni e controlli*.

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori definiti nel Titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo (100 dB(A) SPL slow oppure 100 dB(A) L_{eq} con $t = 1$ secondo).

Tabella 1. Limiti per manifestazioni temporanee a carattere rumoroso

Cat.	Descrizione manifestazione	Durata massima	Giorni totali/anno	Limite B(A_a) in tafacci	Limite orario	Limite Differenziale
1	Concerti importanti all'aperto presso zone apposite individuate nel PCCA	5 giorni	60	70 dB(A)	dalle 15:00 alle 24:00	non si applica
2	Concerti importanti all'aperto presso zone non individuate nel PCCA	3 giorni	30	70 dB(A)	dalle 15:00 alle 24:00	non si applica
3	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar ed intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	"16	16	65 dB(A)	23:00	estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 23:00
4	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	>16	>16	non derogabile	---	non derogabile
5	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. (se con concerti importanti da valutare insieme a cat. 1)	"5	60	65 dB(A)	dalle 10:00 alle 24:00	estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 24:00
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza con balere, dibattiti, luna park, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, ecc.	>5	30	65 dB(A)	dalle 10:00 alle 24:00	estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 24:00

TITOLO IV – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE ED INCOMODE

Art.18 – Attrezzature da giardino

L'uso di attrezzature da giardino ed agricole, qualora utilizzate nelle fasce entro 50/100 mt dalle abitazioni particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:

- nei giorni feriali dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00;
- nei giorni festivi e al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo alle residenze

Art. 19 – Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997 e, per quanto non in contrasto, nella normativa UNI 8199: "Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione", nonché nel criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tali dispositivi devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: idoneo posizionamento, silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 20 – Allarmi acustici e antifurto

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora a un massimo di 5 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
- Congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dell'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
- I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 21 – Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nel rispetto dei limiti di legge:

- nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:30;
- nei giorni festivi e al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 m dalle stesse.

Art. 22 – Sirene segnalazione turni di lavoro

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate. Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il comune può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art. 23 – Pubblicità fonica con altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli (altoparlanti) per pubblicità fonica all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica, e comunque in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 50 m.

Art. 24 – Campane per cerimonie religiose

Fatte salve particolari deroghe concesse dal comune, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- dalle ore 8:00 alle ore 22:00 e per un periodo continuativo non superiore a 10 minuti, in occasione delle grandi festività;
- dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e per un periodo continuativo non superiore a 5 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

Art. 25 – Cannoncini antistorno

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7:30-13:00 e 15:00-19:00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13:00-15:00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;
- in caso di piccoli vigneti, va valutata la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

Art. 26 – Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

Art. 27 – Razzi e fuochi d'artificio/spettacoli pirotecnici

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono di norma vietati su tutto il territorio comunale.

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

Art. 28 – Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art 29 – Altre attività rumorose

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/1995, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato:

- nei giorni feriali dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00;
- nei giorni festivi e al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Art. 30 – Derghe per attività produttive caratteristiche

È facoltà comunque del Comune autorizzare deroghe ai limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per tutte quelle attività produttive caratteristiche (es. vitivinicole) di durata limitata nel tempo ed aventi carattere tipicamente stagionale.

Tale deroga può essere concessa solo per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività.

TITOLO V – DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO STRADALE

Art. 31 – Controllo

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'organo competente (ARPAV) in collaborazione con gli uffici comunali competenti.

Art. 32 – Contenimento ed abbattimento

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti.
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TECNICHE ED EDILIZIE

Art. 33 – Isolamento acustico degli edifici

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995, il D.P.C.M. 5/12/1997 : “*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*” stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

La classificazione degli ambienti individuata dal D.P.C.M. 5/12/1997 e l’individuazione del caso in esame sono riportate nella Tabella 2.

I materiali da utilizzare per la costruzione degli edifici e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto riguarda i rumori da calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

La Tabella 3 definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici.

Tabella 2. Classificazione degli ambienti secondo il D.P.C.M. 5/12/1997

Categoria	Descrizione
A	Edifici adibiti a residenza e assimilabili
B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative, culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella 3. Requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997

Categoria	Descrizione secondo D.P.C.M. 5/12/1997	$R (dB)_w$	$D_{2m,nT}$	L_n	L_{ASmax}	L_{LAeq}
A	Residenza e assimilabili	50	40	63	35	35
B	Uffici e assimilabili	50	42	55	35	35
C	Alberghi, pensioni e assimilabili	50	40	63	35	35
D	Ospedali, cliniche e assimilabili	55	45	58	35	25
E	Attività scolastiche e assimilabili	50	48	58	35	25
F	Attività ricreative, culto o assimilabili	50	42	55	35	35
G	Attività commerciali o assimilabili	50	42	55	35	35

Legenda

R'_w : potere fonoisolante apparente

L'_n : livello normalizzato di rumore di calpestio di solai

L_{Aeq} : livello continuo equivalente di pressione sonora

$D_{2m,nT}$: isolamento acustico normalizzato di facciata

L_{ASmax} : livello di pressione massimo

Le grandezze di riferimento prese in considerazione dal D.P.C.M. 5/12/1997 per la valutazione dei requisiti acustici passivi riportati nella precedente tabella sono:

- **Tempo di riverberazione (T):** è il tempo necessario affinché, in un determinato punto dell'ambiente, il livello di pressione sonora si riduca di 60 dB rispetto a quello che si ha nell'istante in cui la sorgente sonora cessa di funzionare. Varia al variare della frequenza.
- **Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R')**: è una grandezza che definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra due ambienti. Con il termine : "apparente" si intende : "misurato in opera" e quindi R' prende in considerazione tutta la potenza sonora che arriva nell'ambiente ricevente, non solo quella che attraversa la parete divisoria. Il decreto prevede il valore limite del suo **indice di valutazione (R'_w)** che è un valore unico ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Isolamento acustico normalizzato di facciata (D_{2m,nT}):** è una grandezza che definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra l'ambiente esterno (sorgente sonora) e l'ambiente interno (ricevente). La misura all'esterno viene effettuata a 2 m dalla facciata. Il decreto prevede il valore limite del suo indice di valutazione (D_{2m,nT,w}) ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L'_n):** definisce il livello di rumore trasmesso essenzialmente per via strutturale e che interessa il complesso pavimento-solaio. Il decreto prevede il valore limite del suo indice di valutazione (L'_{n,w}) ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Livello di pressione L_{ASmax} massimo:** è il valore massimo del livello istantaneo di pressione sonora misurato durante l'evento sonoro causato da un impianto a ciclo discontinuo;
- **Livello continuo equivalente di pressione sonora L_{Aeq}:** è il valore medio energetico del livello di pressione sonora prodotto da un impianto a ciclo contiguo.

Art. 34 – Rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio

È necessaria una corretta progettazione acustica degli impianti che possono generare rumore, classificandoli in funzione del disturbo e determinando i valori delle potenze sonore, le vie di trasmissione ed infine identificando gli interventi per ridurre il disturbo verso gli utenti dell'edificio. Gli impianti sono classificati a seconda delle modalità temporali di funzionamento (D.P.C.M. 5/12/1997) in:

1. servizi a funzionamento discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria;
2. servizi a funzionamento continuo: impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Art. 35 – Limiti per impianti a funzionamento discontinuo

L_{ASmax} è il livello **massimo** di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow. Tale parametro **non** deve superare i 35 dB(A).

Art. 36 – Limiti per impianti a funzionamento continuo

L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A Tale parametro **non** deve superare i 25 dB(A).

Art. 37 – Regole di progettazione, costruzione e controllo

La misura dei parametri acustici va eseguita nell'ambiente con livello di rumore più elevato e con l'accortezza che tale ambiente sia diverso da quello in cui si trova la sorgente. Infatti, i limiti imposti non sono riferiti agli impianti, ma al rumore che propagano in un edificio.

Per le modalità di misura e verifica si rimanda al D.P.C.M. 5/12/1997.

Per ridurre le componenti di rumore più importanti è buona norma sconnettere le strutture dagli elementi vibranti, attraverso l'utilizzo di elementi resilienti o antivibranti (giunti elastici, strati antivibranti in gomma, ecc.).

Per le tubazioni facenti parti di impianti idrici, risulta buona norma:

- installare a monte dell'impianto un riduttore di pressione idoneo;
- le tubazioni in genere devono essere sconnesse dall'elemento solido (parete o solaio) attraverso la sistemazione di materiale smorzante e fissate al muro con : "collari" muniti di elemento insonorizzante;
- i rubinetti devono essere dotati di elementi : "rompi-getto";
- inserire le tubazioni in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Per le tubazioni facenti parti di impianti idrici, risulta buona norma:

- aumentare la sezione del collettore per ridurre la velocità di deflusso delle acque di scarico;
- evitare le pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, per ridurre i tipici : "gorgoglii";
- utilizzare tubazioni insonorizzate o inserire le tubazioni in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Per i vani ascensori, risulta buona norma:

- realizzare il vano ascensore con pareti in muratura o calcestruzzo ad elevata massa aerea;
- il motore di sollevamento deve essere montato su supporti antivibranti in apposito locale;
- il vano ascensore non deve essere in prossimità di locali in cui è richiesta particolare tranquillità;
- le porte di ingresso situate vicino alle porte di sbarco dell'ascensore devono essere sigillate opportunamente.

Per gli impianti di riscaldamento e climatizzazione, risulta buona norma:

- le caldaie singole per ogni unità non devono essere installate sul muro divisorio tra unità abitative adiacenti;
- la canna fumaria deve essere coibentata in acciaio e ancorata con supporti antivibranti alle pareti.
- gli impianti devono essere posizionati in luoghi dove l'impatto è minore;
- le staffe di supporto dell'impianto di climatizzazione devono essere provviste di idonei giunti antivibranti;
- i macchinari sul tetto devono essere isolati con barriere antirumore.

TITOLO VII – CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 38 – Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, nel rispetto del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. n. 21 del 10/5/99 in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento:

- la classificazione acustica del territorio comunale ed il relativo coordinamento ed integrazione con gli strumenti urbanistici adottati dal Comune;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, da sorgenti fisse, macchine rumorose e attività svolte all'aperto;
- il controllo sull'osservanza della disciplina e delle disposizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge vigenti in campo acustico ambientale, con particolare riferimento alla relativa rispondenza nei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati;
- l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Art. 39 – Attività di controllo

Nell'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, l'amministrazione comunale si può avvalere del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV – Area Tecnico Scientifica.

In qualsiasi momento, l'amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo, di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare, i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'*Art.41 – Sanzioni amministrative* e all'*Art.42 – Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico*.

Art. 40 – Misurazioni e controlli

Le misurazioni di controllo ed i relativi parametri, riportati all'*Art.11 – Rilevamento del rumore* del presente regolamento, devono essere rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- la strumentazione da utilizzare deve rispondere ai requisiti di cui all'*Art.10* del presente regolamento;
- le metodologie da applicare sono quelle previste dal D.M. 16/3/1998.

Per la misurazioni di controllo per le attività temporanee di cui all'*Art.17* del presente regolamento, i parametri da verificare sono:

1. L_{Aeq} , come definito dal D.M. 16/3/1998, TM (tempo di misura) 10'; tale parametro determina la

compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;

2. L_{AS} , definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).

Art. 41 – Sanzioni amministrative

Le violazioni alle prescrizioni impartite dal presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 € a 10.329,14 € ai sensi del comma 3 art. 10 della Legge 447/1995.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e/o di immissione indicati nel PCCA è punito con la sanzione amministrativa da 258. € a 5.164€.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 844 del C.C. e dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 42 – Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico

Sulla base degli accertamenti di cui all'Art.39 – *Attività di controllo*, l'amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal PCCA e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà a emanare i provvedimenti consequenziali.

Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'ufficio tecnico comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'amministrazione comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art.39 – *Attività di controllo* comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal PCCA e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 43 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine

all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

TITOLO VIII – ZONIZZAZIONE ACUSTICA E STRUMENTI URBANISTIVI VIGENTI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 – Coordinamento con gli strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti agli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal PCCA.

Art. 45 – Regolamenti

Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di Polizia Urbana ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Art. 46 – Termini di applicazione e abrogazione norme precedenti

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. Dalla data di adozione della relativa delibera sono operative le norme di salvaguardia.

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti norme regolamentari disciplinanti in materia acustica comunale.